Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 260 del 10 novembre 1952

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 10 novembre 1952** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1952, n. **1357**.
Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Balsamo Salvatore fu Federico, in comune di Brindisi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Balsamo Salvatore fu Federico, per i terreni ricadenti nel comune di Brindisi (provincia di Brindisi);
Udito il parere, in data 3 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Balsamo Salvatore fu Federico, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Brindisi (provincia di Brindisi), per una superficie di ettari 188.41.69, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1952
Atti del Governo, registro n. 59, *foglio n.* 58. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Balsamo Salvatore fu Federico, in comune di Brindisi, trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

1° CORPO

(*Partita catastale n.* 249)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Colemi	178	22	—	Seminativo	IV	19	24	44	3.271,55
Id.	178	23	—	Id.	III	8	77	77	2.018,87
Id.	178	24	—	Id.	II	28	13	45	9.284,38
Santa Teresa	182	26	—	Id.	III	1	18	13	271,70
Id.	182	27	—	Id.	II	3	14	08	1.036,46
Id.	182	28	—	Bosco alto fusto	unica	0	82	24	111,02
Id.	182	29	—	Mandorleto	II	0	35	01	183,80
Id.	182	30	—	Frutteto	unica	0	80	12	961,44
Id.	182	31	—	Seminativo	II	5	02	13	1.657,03
Id.	182	32	—	Fabbricato rurale	—	0	89	99	—
Id.	182	33	—	Mandorleto	II	0	87	68	460,32
Id.	182	34	—	Bosco alto fusto	unica	11	48	32	1.550,23
Id.	182	35	—	Pascolo	II	0	71	27	46,32
Id.	182	36	—	Seminativo	III	6	13	00	1.409,90
Id.	182	37	—	Id.	II	15	79	07	5.210,93
Colemi	182	38	—	Id.	II	0	61	78	203,87
Id.	182	94	—	Id.	IV	55	68	79	9.466,94
Id.	182	86	—	Id.	IV	5	47	78	931,23
Id.	182	72	—	Id.	V	0	01	25	1 —
Id.	182	78	—	Id.	IV	0	10	06	17,10
Id.	183	1	—	Uliveto	I	1	35	63	1.017,22
Id.	183	2	—	Id.	I	5	57	41	4.180,58
Id.	183	3	—	Id.	I	14	91	67	11.187,52
Id.	183	4	—	Fabbricato rurale	—	0	01	26	—
Id.	183	5	—	Mandorleto	I	10	41	46	9.112,77
Id.	183	11	—	Seminativo	III	0	49	86	114,68
Id.	183	12	—	Pascolo	I	1	60	18	168,19
Id.	183	27	—	Vigneto	III	9	06	20	14.952,30
Id.	183	13	—	Fabbricato rurale (corte)	—	0	08	57	—
Id.	183	14	—	Seminativo	III	47	67	76	10.965,85
Id.	183	15	—	Id.	III	39	58	30	9.104,09
Id.	183	24	—	Pascolo cespugliato	II	48	27	59	2.896,55
Id.	183	32	—	Seminativo	III	7	85	25	1.806,07
Id.	183	33	—	Id.	II	4	39	72	1.451,08
					Totali	356	57	22	105.050,99

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la strada vicinale Specchia-Tuturano e con proprietà della ditta Braione Angelo fu Vincenzo;

Est: con la strada vicinale Tuturano-San Pietro Vernotico; con proprietà della ditta Balsamo Giovanni di Salvatore ed altri;

Sud: con proprietà della ditta Balsamo Giovanni di Salvatore e con l'agro del comune di Cellino San Marco;

Ovest: con proprietà della ditta Mazzotta Elisa fu Giuseppe ed altri.

Questo corpo è attraversato nel senso da nord a sud dalla strada vicinale Tuturano-San Donaci e da nord-ovest a sud-ovest dalla strada vicinale Tuturano-Cellino-San Marco.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero dei fogli di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO *(Partita catastale n. 249)*					
Giancola	21	2	—	Pascolo cespugliato	III	62	71	02	1.881,31
Id.	21	5	—	Incolto produttivo	unica	0	03	54	0,46
Id.	21	4	—	Seminativo	IV	25	46	32	4.328,74
Id.	21	6	—	Pascolo	II	0	00	16	0,10
Id.	21	3	—	Pascolo cespugliato	III	1	19	98	35,99
Colemi	21	7	—	Seminativo	IV	36	79	70	6.255,49
Id.	21	8	—	Vigneto	III	5	63	75	9.301,89
				Totali		131	84	47	21.803,98

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con la strada vicinale Torretta-Giancola;

Est: con proprietà della ditta intestataria;

Ovest: con proprietà della ditta Caramia Enea fu Giovanni ed altri e con Demanio dello Stato (ramo Marina);

Sud: con proprietà della ditta Monticelli Franco fu Michele ed altri.

Questo corpo è attraversato dal canale di bonifica Giancola.

Indennità di espropriazione offerta L. 34.794.824,55 (trentaquattromilionisettecentonovantaquattromilaottocentoventiquattro e cent. 55) per il 1° corpo; L. 7.207.060,75 (settemilioniduecentosettemilasessanta e cent. 75) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	356	57	22	105.050,99
2° Corpo	131	84	47	21.803,98
In complesso	488	41	69	126.854,97

Indennità totale di espropriazione offerta L. 42.001.885,30 (quarantaduemilioniunomilaottocentottantacinque e cent. 30), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1952, n. 1358.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Branca avv. Guido fu Ascanio, in comune di Genzano (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Branca avv. Guido fu Ascanio, per i terreni ricadenti nel comune di Genzano (Provincia di Potenza);

Udito il parere, in data 12 dicembre 1951, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Branca avv. Guido fu Ascanio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Genzano (provincia di Potenza), per una superficie di ettari 243.57.42, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1952
Atti del Governo, registro n. 59, *foglio n.* 59. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Branca avv. Guido fu Ascanio, in comune di Genzano (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la r riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 4749)					
Serra di Siano	28	2	—	Seminativo	IV	20	22	39	3.033,59
Corti di Siano	28	6	—	Id.	II	18	65	85	6.343,89
Siano	28	15	—	Id.	II	22	02	12	7.487,21
Id.	58	9	—	Id.	II	5	27	51	1.793,54
Id.	58	10	—	Id.	I	0	61	64	246,56
Id.	58	11	—	Pascolo	I	1	50	97	143,42
Id.	58	12	—	Seminativo	I	60	72	16	24.248,64
Masseria Siano	58	13	—	Fabbricato rurale	—	0	8	80	—
Siano	58	14	—	Id.	—	0	38	28	—
Id.	58	15	—	Seminativo	I	35	00	57	14.002,28
Id.	58	16	—	Pascolo	I	1	63	45	155,27
Id.	58	17	—	Seminativo	II	4	91	55	1.671,27
Id	58	18	—	Id.	II	12	89	58	4.394,57
Id.	58	26	—	Pascolo	I	0	75	46	71,69
Id.	59	1	—	Seminativo	II	10	80	66	3.674,24
Id.	59	2	—	Pascolo	II	5	55	87	389,11
Id.	59	3	—	Seminativo	II	4	16	88	1.417,39
Id.	59	4	—	Id.	II	4	08	29	1.388,19
Id.	59	5	—	Id.	II	34	07	23	11.584,58
Masseria Siano Disotto	59	6	—	Fabbricato rurale	—	0	28	16	—
				Totali . .		243	57	42	82.035,44

I *terreni sopradescritti confinano:*
Nord-ovest: con Flamburiani Maria fu Spiridione maritata Pafundi;
Est: con Muscillo Canio fu Savino e Muscillo Rocco;
Sud: con il torrente Percopò;
Ovest: con la stessa ditta Sardone Luigi fu Domenico e Battagliero Antonio di Vito.

Il corpo è intersecato nel senso nord-ovest-sud-est dalla strada comunale « Passate dei Butteri », nel senso est-ovest dalla strada vicinale di Siano e dalla strada comunale Tratturo di Gravina.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 22.691.355,05 (ventiduemilioniseicentonovantunomilatrecentocinquantacinque e cent. 5), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1952, n. 1359.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Camicia Elisabetta fu Francesco, in Zecca, in comune di Brindisi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Camicia Elisabetta fu Francesco, in Zecca, per i terreni ricadenti nel comune di Brindisi (provincia di Brindisi);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra;

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato altresì che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione;

Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 3 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Camicia Elisabetta fu Francesco, in Zecca, per i terreni ricadenti nel comune di Brindisi (provincia di Brindisi), della superficie di ettari 58.06.35, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 38.32.15, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 19.74.20.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 17. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Camicia Elisabetta fu Francesco in Zecca, in comune di Brindisi, trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 7268)					
Cefalo Nuovo	141	12	—	Seminativo	IV	11	46	83	1.949,60
Id.	141	13	—	Id.	IV	15	16	85	2.578,65
Id.	141	14	—	Id.	V	11	68	47	934,78
				Totali	.	38	32	15	5.463,03

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con proprietà di Mandorino Vincenzo fu Paolo;

Est con proprietà della medesima ditta;

Ovest: con proprietà della medesima ditta;

Sud: con proprietà di Mandorino Pietro fu Paolo.

Indennità di espropriazione offerta L. 1.916.734,40 (unmilionenovecentosedicimilasettecentotrentaquattro e cent. 40), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Camicia Elisabetta fu Francesco in Zecca, in comune di Brindisi, costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 7268)					
Cefalo Nuovo	141	9	—	Fabbricato rurale	—	0	21	38	—
Id.	141	10	—	Seminativo	V	6	53	65	522 92
Id.	141	11	—	Id.	IV	7	10	01	1.207,02
Id.	141	12	—	Id.	IV	5	89	16	1.001,58
				Totali . . .		19	74	20	2.731,52

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con proprietà di Mandorino Vincenzo fu Paolo;

Est: con proprietà della stessa ditta;

Ovest: con la strada vicinale Vecchia per Torchiarolo.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1952, n. 1360.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Chirico Francesco fu Carmine, in comune di Genzano (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Chirico Francesco fu Carmine, per i terreni ricadenti nel comune di Genzano (provincia di Potenza);

Udito il parere, in data 3 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Chirico Francesco fu Carmine, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Genzano (provincia di Potenza), per una superficie di ettari 258.31.25, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1952
Atti del Governo, registro n. 59, *foglio n.* 61. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Chirico Francesco fu Carmine, in comune di Genzano (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 4051)					
Mercante	2	14	—	Seminativo	II	10	30	83	3.504,82
Id.	2	15	—	Pascolo cespugliato	II	5	20	89	208,36
Id.	2	16	—	Fabbricato rurale	—	0	11	68	—
Id.	2	19	—	Seminativo	III	6	78	35	2.306,39
Ceriolo	2	6	—	Pascolo	I	4	56	04	433,24
Mercante	2	11	—	Seminativo	IV	0	91	69	137,54
Id.	2	13	—	Id.	IV	48	88	41	7.332,62
Id.	2	17	—	Pascolo cespugliato	I	8	88	40	666,30
Ceriolo	2	20	—	Seminativo	III	22	49	60	5.624 —
Mercante	2	18	—	Id.	III	8	89	10	2.222,75
Id.	2	28	—	Pascolo	II	3	50	28	245,20
Id.	2	29	—	Id.	II	7	07	00	494,90

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 4051)					
Mercante	2	21	—	Seminativo	IV	10	79	40	1.619,10
Id.	2	30	—	Pascolo	III	8	51	94	425,97
Id.	2	22	—	Seminativo	II	20	29	60	6.900,64
Id.	2	31	—	Id.	II	4	48	00	1.523,20
Id.	2	32	—	Pascolo	I	4	57	60	434,72
Id.	2	23	—	Id.	I	5	78	45	549,53
Id.	2	33	—	Seminativo	II	4	36	80	1.485,12
Id.	2	24	—	Id.	II	11	57	97	3.937,10
Id.	2	34	—	Pascolo	I	1	26	40	120,08
Id.	2	26	—	Seminativo	II	4	74	39	1.612,93
Id.	2	35	—	Pascolo	I	6	15	90	585,11
Id.	2	27	—	Seminativo	III	10	31	87	2.579,68
Id.	2	36	—	Pascolo	II	4	14	40	290,08
Id.	2	12	—	Id.	III	20	10	06	1.005,03
Id.	2	10	—	Seminativo	II	13	56	20	4.611,09
					Totali . . .	258	31	25	50.855,50

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con proprietà del medesimo e limite confine con provincia di Bari;

Est: con Lubrano Raffaele fu Francesco;

Sud: con germani Barbuzzi fu Giuseppe;

Ovest: con strada comunale Spinazzola-Irsina, Casiello fratelli fu Vitantonio e Lella Michele fu Tommaso.

Indennità di espropriazione offerta L. 14.879.399,45 (quattordicimilioniottocentosettantanovemilatrecentonovantanove e cent. 45), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1952, n. **1361.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Di Biase Antonio di Luigi, in comune di Troia (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo svilupo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Di Biase Antonio di Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Troia (provincia di Foggia);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra;

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato altresì che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione;

Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 3 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Di Biase Antonio di Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Troia (provincia di Foggia), della superficie di ettari 142.33.81, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 92.70.46, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 49.63.35.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

De Gasperi — Fanfani

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1952
Atti del Governo, registro n. 59, *foglio n.* 113. — Carlomagno

Allegato N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Di Biase Antonio di Luigi, in comune di Troia (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 2010)					
Casone San Paolo	16	93	—	Seminativo	III	15	96	62	5.268,86
Id.	16	72	—	Id.	II	7	14	91	3.074,11
					Totali . .	23	11	53	8.342,97

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: col tratturo Foggia-Camporeale;

Est: con la stessa proprietà;

Sud: con la Società agricola pugliese;

Ovest: con De Santis Teresa di Pompeo ed altre.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 2010)					
Casone San Paolo	16	121	—	Seminativo	I	68	99	69	39.673,22
Id.	16	16	—	Canneto	unica	0	54	80	493,20
Id.	16	17	—	Pascolo arborato	unica	0	4	44	5,53
				Totali		69	58	93	40.171,75

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-ovest: con la strada provinciale Barone-Troia;
Est: con la stessa proprietà;
Sud: con il tratturo Foggia-Camporeale;
Ovest: con De Santis Teresa di Pompeo ed altre.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 2.195.516,50 (duemilionicentonovantacinquemilacinquecentosedici e cent. 50) per il 1° corpo e di L. 10.290.730,20 (diecimilioniduecentonovantamilasettecentotrenta e cent. 20) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	23	11	53	8.342,97
2° Corpo	69	58	93	40.171,75
In complesso	92	70	46	48.514,72

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 12.486.246,70 (dodicimilioniquattrocentoottantaseimiladuecentoquarantasei e cent. 70), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Di Biase Antonio di Luigi, in comune di Troia (provincia di Foggia), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 2010)					
San Paolo	18	5	—	Seminativo	I	10	85	36	6.240,82
Casone San Paolo	16	93	—	Id.	III	0	79	27	261,58
				Totali		11	64	63	6.502,40

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con il tratturo Foggia-Camporeale;
Est: con la stessa proprietà;
Sud: con la Società agricola pugliese;
Ovest: con la stessa proprietà.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (Partita catastale n. 2010)					
San Paolo	18	14	—	Seminativo	I	12	84	61	7.386,48
Id.	18	7	—	Canneto	unica	0	63	84	574,56
Id.	18	8	—	Pascolo arborato	unica	0	26	47	31,76
Id.	18	13	—	Pascolo	I	4	63	82	834,88
Id.	18	12	—	Seminativo	I	13	66	92	7.859,77
Id.	18	4	—	Pascolo	I	5	93	06	1.067,51
				Totali		37	98	72	17.754,96

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-ovest: con la strada provinciale Barone-Troia;
Est: con la stessa proprietà;
Sud: con il tratturo Foggia-Camporeale;
Ovest: con la stessa proprietà.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	11	64	63	6.502,40
2° Corpo	37	98	72	17.754,96
In complesso	49	63	35	24.257,36

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1952, n. 1362.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Di Persia Luigi di Vincenzo, in comune di Stigliano (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Di Persia Luigi di Vincenzo, per i terreni ricadenti nel comune di Stigliano (provincia di Matera);

Udito il parere, in data 3 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Di Persia Luigi di Vincenzo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Stigliano (provincia di Matera), per una superficie di ettari 167.60.19, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1952
Atti del Governo, registro n. 59, *foglio n.* 62. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Di Persia dott. Luigi di Vincenzo, in comune di Stigliano (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Suba.terni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 4070)					
Macchiosa	35	53	—	Incolto produttivo	II	0	59	15	5,91
Id.	35	54	—	Seminativo	III	2	57	97	515,94
Id.	35	55	—	Pascolo cespugliato	I	8	06	18	725,55
Id.	35	56	—	Seminativo	III	1	16	62	233,24
Grieco	35	58	—	Id.	II	3	18	85	829,01
Id.	35	60	—	Id.	III	1	75	41	350,82
Id.	35	62	—	Id.	IV	1	70	50	170,50
Id.	35	63	—	Id.	II	4	02	62	1.046,81
Id.	35	64	—	Pascolo cespugliato	II	2	29	44	100,95
Id.	35	59	—	Seminativo	III	0	51	00	102 —
Id.	35	61	—	Pascolo cespugliato	I	30	76	00	2.768,40
Id.	35	103	—	Id.	I	18	02	00	1.621,80
Manca Sant'Anna	35	44	—	Seminativo	III	3	17	44	634,88
Id.	35	45	—	Pascolo cespugliato	II	2	58	84	113,89
Id.	35	46	—	Seminativo	III	2	90	36	580,72
Id.	35	47	—	Pascolo cespugliato	II	0	33	21	10,21
Id.	35	48	—	Id.	II	4	88	69	215,02
Id.	35	49	—	Incolto produttivo	II	0	62	99	6,30
Id.	35	50	—	Seminativo	IV	2	50	12	250,12
Id.	35	51	—	Id.	II	16	73	40	4.350,84
Id.	35	52	—	Pascolo cespugliato	I	1	39	81	125,83
Torre	35	81	—	Seminativo	II	9	10	00	2.366 —
Id.	35	82	—	Incolto produttivo	I	3	81	79	91,63
Manca Sant'Anna	35	98	—	Seminativo	III	10	62	10	2.124,20
Torre	35	99	—	Id.	III	8	55	70	1.711,40
Isca Rotella	34	11	—	Id.	II	10	22	00	2.657,20
Macchiosi	34	13	—	Pascolo cespugliato	II	14	03	00	617,32
Piano Liardo	34	67	—	Seminativo	III	0	20	00	40 —
				(*Partita catastale n.* 5392)					
Grieco	35	102	—	Pascolo cespugliato	I	1	35	00	121,50
				Totali . . .		167	60	19	24.487,99

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà Vitale Nicola;
Est: con la proprietà Vitale Nicola;
Sud: con la strada comunale del Camino;
Ovest: con la proprietà Salerno fu Filippo e con terreni dello stesso proprietario.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 7.374.069,75 (settemilionitrecentosettantaquattromilasessantanove e cent. 75), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1952, n. 1363.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Galleano Margherita Zelmina fu Giovanni, in Sipari, in comune di Cerignola (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Galleano Margherita Zelmina fu Giovanni, in Sipari, per i terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra;

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 3 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Galleano Margherita Zelmina fu Giovanni, in Sipari, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 237.59.93, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, *foglio n.* 11. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Galleano Margherita-Zelmina fu Giovanni, in Sipari, in comune di Cerignola (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 5285)					
Vangelese . . .	6	7	—	Pascolo	II	237	59	93	42.767,88

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con proprietà della stessa;
Est: con proprietà della stessa e con eredi Caira Pasquale;
Sud: con il canale Carapellotto;
Ovest: con Berlingieri Maria e Marcella.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 10.691.970 (diecimilioniseicentonovantunomilanovecentosettanta), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1952, n. 1364.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Grillo Nicola fu Matteo, in comune di Cerignola (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Grillo Nicola fu Matteo, per i terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra;

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato altresì che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 3 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Grillo Nicola fu Matteo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 76.42.57, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1952

Atti del Governo, registro n. 59, *foglio n.* 57. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Grillo Nicola fu Matteo, in comune di Cerignola (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 2637)					
Forcone	345	1	—	Seminativo	II	42	42	56	16.546 —
Id.	345	4	—	Id.	III	17	51	09	5.253,27
Pozzo Terraneo	357	1	—	Id.	III	16	48	92	4.946,76
				Totali		76	42	57	26.746,03

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-ovest e *sud* con proprietà Pavoncelli fratelli fu Nicola;

Est: con proprietà Zezza Deletria di Michele;

Ovest: con proprietà Pavoncelli fratelli fu Nicola e Aiossa Maria fu Giovanni.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 7.055.968,10 (settemilionicinquantacinquemilanovecentosessantotto e cent. 10), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1952, n. 1365.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Lacava Rosalba di Pietro, maritata Petruzzelli, in comune di Pisticci (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Lacava Rosalba di Pietro, maritata Petruzzelli, per i terreni ricadenti nel comune di Pisticci (provincia di Matera);

Considerato che la sunnominata non è stata ammessa al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 3 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Lacava Rosalba di Pietro, maritata Petruzzelli, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Pisticci (provincia di Matera), per una superficie di ettari 123.67.85, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1952
Atti del Governo, registro n. 59, foglio n. 75. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Lacava Rosalba di Pietro, maritata Petruzzelli, in comune di Pisticci (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Suba terni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 2204*)					
Incoronata	39	2	a	Seminativo	II	86	59	05	31.172,58
Id.	39	2	d	Incolto produttivo	unica	9	37	60	187,52
Id.	39	2	c	Seminativo	II	23	68	00	8.524,80
Id.	39	2	f	Pascolo	III	0	50	40	14,11
Id.	39	2	g	Seminativo	II	3	52	80	1.270,08
				Totali . . .		123	67	85	41.169,09

I sopradescritti terreni confinano:
Nord: con il fiume Basento e con il limite di Comune;
Ovest: con terreni della stessa proprietà;
Sud: con la strada vicinale Incoronata;
Est: con la proprietà di Vitelli Francesco.

Indennità di espropriazione offerta L. 11.543.405,05 (undicimilionicinquecentoquarantatremilaquattrocentocinque e cent. 5) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dello art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1952, n. 1366.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Palescandolo Dario fu Gennaro, in comune di Avetrana (Taranto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Palescandolo Dario fu Gennaro, per i terreni ricadenti nel comune di Avetrana (Provincia di Taranto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra;

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 3 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Palescandolo Dario fu Gennaro, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Avetrana (provincia di Taranto), per una superficie di ettari 128.86.30, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1952

Atti del Governo, registro n. 59, *foglio n.* 4. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Palescandolo Dario fu Gennaro, in comune di Avetrana (provincia di Taranto), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 4234)					
Abbatemasi	46	1	a	Pascolo cespugliato	II	45	87	38	5.963,59
Id.	46	8	a	Id.	I	68	06	30	12.251,34
Id.	46	2	—	Seminativo	III	1	53	72	476,53
				Totali . . .		115	47	40	18.691,46

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà Cantore Giovanni fu Luigi;

Est: con il limite di confine tra i territori dei comuni di Avetrana e Nardò;

Sud: con la stessa proprietà Palescandolo Dario fu Gennaro,

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 4234)					
Abbatemasi	46	9	—	Pascolo cespugliato	I	11	90	00	2.142 —
Id.	46	2	—	Seminativo	III	1	30	00	403 —
Id.	46	10	—	Id.	III	0	18	90	58,59
				Totali		13	38	90	2.603,59

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà Negro Giuseppe di Francesco, Carrozzo Leonardo di Giuseppe, Greco Giovanni fu Pasquale ed altre;

Est: con il limite del confine tra i territori dei comuni di Avetrana e Nardò (Lecce);

Sud-est: con il limite del confine tra i territori dei comuni di Avetrana e Nardò;

Sud: con la strada comunale Avetrana-Veglie (nuova denominazione Rescio-Donna Gioconda);

Ovest: con la stessa proprietà Palescandolo Dario fu Gennaro.

L'indennità offerta è di L. 5.171.125,95 (cinquemilionicentosettantunmilacentoventicinque e cent. 95) per il 1° corpo; e di L. 745.990,60 (settecentoquarantacinquemilanovecentonovanta e cent. 60) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	115	47	40	18.691,46
2° Corpo	13	38	90	2.603,59
In complesso	128	86	30	21.295,55

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 5.917.116,55 (cinquemilioninovecentodiciassettemilacentosedici e cent. 55), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1952, n. **1367**.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pavoncelli Gaetano fu Giuseppe, in comune di Stornarella (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Pavoncelli Gaetano fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Stornarella (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 3 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Pavoncelli Gaetano fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Stornarella (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 208.94.49, specificamente descritti nell'elenco **n. 1** allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1952
Atti del Governo, registro n. 59, *foglio n.* 74. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pavoncelli Gaetano fu Giuseppe, in comune di Stornarella (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

CORPO UNICO
(*Partita catastale n.* 546)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
Pozzelle	13	3	—	Seminativo	I	29	05	67	11.622,68
Id.	13	4	—	Seminativo arborato	II	11	16	69	5.248,44
Id.	17	1	—	Seminativo	II	13	22	04	3.966,12
Id.	17	2	—	Pascolo	II	9	32	46	1.398,69
Id.	17	3	—	Seminativo arborato	II	37	57	14	17.658,56
Id.	17	4	—	Seminativo	II	0	44	24	132,72
Id.	17	5	—	Fabbricato rurale	—	2	10	05	—
Id.	17	6	—	Pascolo	I	8	70	12	1.566,22
Id.	17	7	—	Uliveto	II	4	69	62	3.051,23
Id.	17	8	—	Pascolo	II	4	05	42	608,13
Id.	18	5	—	Seminativo	II	16	44	44	4.933,32
Id.	18	6	—	Id.	II	32	12	49	9.637,47
Id.	21	1	—	Id.	II	30	16	80	9.050,40
Id.	20	46	—	Id.	II	0	08	16	24,48
Id.	18	7	—	Pascolo	II	9	79	15	1.468,73
				Totali		208	94	49	70.367,19

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con Milani Carlo e Luigi;

Est: con il comune di Stornara;

Sud: con R. Braccio Cerignola-Ascoli Satriano;

Ovest: con quotisti.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 19.324.014.05 (diciannovemilionitrecentoventiquattromilaquattordici e cent. 5) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1952, n. 1368.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Porcari Michele fu Michele, in comune di Matera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Porcari Michele fu Michele, per i terreni ricadenti nel comune di Matera (provincia di Matera);

Udito il parere, in data 3 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Porcari Michele fu Michele, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Matera (provincia di Matera), per una superficie di ettari 122.48.97, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1952

Atti del Governo, registro n. 59, *foglio n.* 73. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Porcari Michele fu Michele, in comune di Matera, trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 4208)					
Igino	128	1	—	Pascolo	III	9	34	62	514,04
Id.	128	2	—	Seminativo	IV	36	96	77	7.393,54
Id.	128	3	—	Pascolo cespugliato	IV	7	36	94	169,50
Id.	127	21	—	Seminativo	IV	6	03	17	1.206,35
Id.	127	12	—	Id.	IV	1	02	65	205,30
Id.	127	13	—	Pascolo cespugliato	IV	14	17	35	325,99
Id.	127	14	—	Seminativo	IV	2	82	75	565,50
Id.	127	15	—	Pascolo cespugliato	IV	5	38	29	123,81
Id.	127	17	—	Seminativo	IV	15	52	55	3.105,11
Id.	127	11	—	Pascolo cespugliato	IV	23	83	88	548,29
				Totali . .		122	48	97	14.157,43

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la strada vicinale Ferri-Gigino;

Est: con la proprietà Scarciola Maria-Emanuele fu Francesco Paolo, Vizziello Giacinta fu Angelo Nicola e Olivieri Maria-Raffaella;

Sud: con la proprietà di Di Leni Francesco fu Emanuele;

Ovest: con terreni della stessa proprietà.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 4.337.846 (quattromilionitrecentotrentasettemilaottocentoquarantasei), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1952, n. 1369.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Ruffo Maria-Lucia fu Gioacchino, in comune di Nardò (Lecce).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Ruffo Maria-Lucia fu Gioacchino, per i terreni ricadenti nel comune di Nardò (provincia di Lecce);

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n 841, su terreni compresi in altro piano particolareggiato di espropriazione compilato nei confronti della medesima;

Udito il parere, in data 3 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Ruffo Maria-Lucia fu Gioacchino, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Nardò (provincia di Lecce), per una superficie di ettari 956.82.85, specificamente descritti nello elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1952
Atti del Governo, registro n. 59, *foglio n.* 72. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ruffo Maria-Lucia fu Gioacchino, in comune di Nardò (provincia di Lecce), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito Dominicale Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 2381)					
Ascanio	25	1	—	Uliveto	IV	6	32	50	1.328,25
Id.	25	2	—	Id.	III	8	82	10	3.351,98
Id.	25	3	—	Seminativo	V	9	48	40	758,72
Id.	25	4	—	Id.	III	42	50	80	12.327,32
Id.	25	5	—	Pascolo cespugliato	II	33	82	80	3.382,80
Id.	25	6	—	Seminativo	IV	23	02	50	4.259,63
Id.	25	7	—	Pascolo	II	7	27	40	509,18
Id.	25	8	—	Fabbricato rurale	—	0	43	40	—
Id.	25	9	—	Seminativo	III	27	11	90	7.864,51
Id.	25	10	—	Id.	IV	10	53	50	1.948,97
Id.	25	11	—	Pascolo cespugliato	I	74	92	10	12.735,57
Pittuini	28	36	—	Seminativo	IV	4	22	80	782,18
				Totali		248	50	20	49.250,11

I sopradescritti terreni confinano:
Nord: con il limite foglio n. 24;
Est: con comune di Leverano;
Sud: con strada provinciale Porto Cesareo-Masseria Salmenta-Leverano;
Ovest: con strada vicinale Manduria Carignano-Masseria Salmenta.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 2381)					
Termite	46	19	—	Seminativo	IV	48	77	90	9.024,12
Id.	46	9	—	Id.	IV	1	66	59	3[illegible]8,19
Id.	46	28	—	Id.	IV	2	57	60	476,[illegible]6
Id.	46	20	—	Pascolo cespugliato	I	67	84	90	11.534,33
Id.	46	33	—	Id.	I	3	59	00	610,30
Id.	47	1	—	Seminativo	IV	13	29	70	2.459,94
Id.	47	2	—	Id.	IV	6	56	30	1.214,15
Id.	47	3	—	Pascolo cespugliato	II	118	02	60	11.802,60
Id.	47	4	—	Seminativo	IV	16	53	30	3.058,61
Id.	47	5	—	Pascolo	I	10	91	90	1.201,09
Id.	47	6	—	Seminativo	III	1	00	70	292,03
Id.	47	7	—	Fabbricato rurale (aia)	—	0	04	50	—
Id.	47	8	—	Uliveto	III	0	11	50	43,70
Id.	47	9	—	Fabbricato rurale	—	0	96	80	—
Id.	47	10	—	Uliveto	IV	0	16	70	35,07
Id.	47	11	—	Id.	IV	0	35	70	74,97
Id.	47	12	—	Seminativo	III	2	12	90	617 41
Id.	47	13	—	Id.	III	6	09	60	1.767,84
Id.	47	14	—	Pascolo	I	6	82	30	75[illegible],53
Id.	47	15	—	Seminativo	V	124	59	10	9.967,28
Id.	47	16	—	Id.	III	44	86	90	13.012,01
Id.	47	17	—	Id.	III	4	36	90	1.267,01
Id.	47	18	—	Uliveto	III	15	76	60	5.991,08
Id.	47	19	—	Id.	III	14	14	80	5.376,24
Id.	47	20	—	Pascolo cespugliato	II	6	56	40	656,[illegible]0
Id.	48	1	—	Seminativo	V	67	74	40	5.419,52
Id.	59	1	—	Id.	V	34	91	80	2.793,44
Id.	59	47	—	Id.	V	9	04	00	723,20
				Totali		629	51	39	90.487,62

I sopradescritti terreni confinano:
Nord: con limite dei fogli nn. 33 e 34;
Est: con strada comunale Masseria Console;
Ovest: con strada vicinale Sant'Isidoro e strada vicinale La Lucia.
Sono intersecati nel senso nord-ovest; sud-est dalla strada provinciale Manduria-Nardò e dalla strada comunale Tarantina.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 2381)					
Pompiliano	117	85	—	Fabbricato rurale	—	—	—	46	—
Id.	117	84	—	Vigneto	III	2	85	80	2.572,20
Id.	117	112	—	Seminativo	IV	9	35	50	1.73[illegible],68
Pantalei	118	6	—	Vigneto	II	8	60	70	13.771,20
Id.	118	7	—	Id.	III	0	49	00	441 —
Id.	118	8	—	Fabbricato rurale	—	0	26	60	—
Id.	118	9	—	Vigneto	III	0	10	30	92,70
Id.	118	10	—	Fabbricato rurale (aia)	—	0	04	00	—
Id.	118	11	—	Vigneto	IV	4	78	80	1.436,40
Id.	118	20	—	Uliveto	IV	0	45	40	95,34
Id.	118	42	—	Seminativo	IV	3	87	90	717,62
Id.	118	43	—	Id.	V	44	87	00	3.589,60
Tagliate	124	14	—	Id.	V	3	09	80	247,84
				Totali		78	81	26	24.694,58

I sopradescritti terreni confinano:
Nord: con proprietà Resta Marcello fu Salvatore;
Est: con limiti foglio n. 119;
Sud: con comune di Galatina.
Sono intersecati nel senso nord-sud dalla strada vicinale Tagliate.

Indennità di espropriazione offerta L. 15.752.844,80 (quindicimilionisettecentocinquantaduemilaottocentoquarantaquattro e cent. 80) per il 1° corpo; L. 29.423.332,70 (ventinovemilioniquattrocentoventitremilatrecentotrentadue e cent. 70) per il 2° corpo; L. 8.374.889,30 (ottomilionitrecentosettantaquattromilaottocentoottantanove e cent. 30) per il 3° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	248	50	20	49.250,11
2° Corpo	629	51	39	90.487,62
3° Corpo . .	78	81	26	24.694,58
In complesso . . .	956	82	85	164.432,31

Indennità totale di espropriazione offerta L. 53.551.066,80 (cinquantatremilionicinquecentocinquntunomilasessantasei e cent. 80), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dello art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1952, n. 1370.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni *di proprietà di Ruffo Maria-Lucia fu Gioacchino, in comune* di Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Ruffo Maria-Lucia fu Gioacchino, per i terreni ricadenti nel comune di Lecce (provincia di Lecce);

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nei piani particolareggiati di espropriazione compilati nei di lei confronti dall'Ente sopracitato;

Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 3 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trosformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Ruffo Maria-Lucia fu Gioacchino, per i terreni ricadenti nel comune di Lecce (provincia di Lecce), della superficie di ettari 980.96.83, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 680.96.83, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 300.00.00.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1952
Atti del Governo, registro n. 59, *foglio n.* 87. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ruffo Maria-Lucia fu Gioacchino, in comune di Lecce, trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

CORPO UNICO
(*Partita catastale n.* 2549)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Posto dei tre Trepuz.	12	9	—	Pascolo cespugliato	II	38	29	29	2.297,57
Id.	12	10	—	Seminativo	V	0	21	40	17,12
Id.	12	11	—	Id.	V	0	21	90	17,52
Id.	12	12	—	Id.	IV	0	96	31	168,54
Id.	12	13	—	Id.	IV	2	83	18	495,57
Id.	12	14	—	Id.	IV	1	24	92	218,61
Id.	12	15	—	Pascolo cespugliato	II	0	43	16	25,90
Id.	12	16	—	Seminativo	IV	0	20	46	35,80
Id.	12	17	—	Pascolo cespugliato	II	0	74	79	44,87
Id.	12	18	—	Id.	II	10	29	03	617,42
Id.	12	19	—	Incolto sterile	—	0	31	74	—
Id.	12	20	—	Pascolo cespugliato	II	2	34	93	140,96
Monacelli	13	1	—	Seminativo	V	5	41	56	433,25
Id.	13	2	—	Pascolo	unica	7	20	19	504,13
Id.	13	3	—	Pascolo cespugliato	II	8	78	51	527,11
Id.	13	4	—	Fabbricato rurale	—	0	00	54	—
Id.	13	5	—	Incolto produttivo	unica	0	12	90	1,55
Id.	13	6	—	Seminativo	V	0	33	55	26,84
Id.	13	7	—	Id.	V	2	33	10	186,48
Li Ronzi	19	1	—	Pascolo cespugliato	II	0	41	59	24,95
Monacelli	13	8	—	Id.	II	9	51	72	571,03
Id.	13	10	—	Id.	II	28	96	02	1.737,61
Id.	13	11	—	Id.	II	26	10	69	1.566,41
Id.	20	2	—	Id.	II	0	38	08	22,85
Id.	20	3	—	Id.	II	54	77	32	3.286,39
Id.	20	4	—	Seminativo	V	8	59	68	687,74
Id.	20	5	—	Pascolo	unica	16	13	82	1.129,67
Li Ronzi	28	20	a	Seminativo	IV	5	66	22	990,88
Rauccio	31	1	—	Pascolo cespugliato	I	42	74	22	4.274,22
Id.	31	2	—	Bosco misto	unica	37	94	12	3.414,71
Id.	31	3	—	Fabbricato rurale	—	0	00	36	—
Id.	43	1	a	Seminativo	V	5	52	65	442,12
Id.	43	1	b	Id.	V	0	52	60	42,08
Id.	43	2	a	Pascolo cespugliato	I	45	91	33	4.591,33
Id.	43	3	a	Pascolo	unica	14	76	67	1.033,66
Id.	43	4	b	Incolto produttivo	unica	0	63	54	7,62
Id.	43	5	b	Id.	unica	0	28	71	3,44
Id.	43	6	c	Id.	unica	0	81	94	9,83
Id.	43	7	—	Id.	unica	0	08	52	1,02
Id.	43	8	—	Id.	unica	0	19	02	2,28
Id.	43	9	a	Pascolo	unica	0	69	40	48,58
Id.	43	9	b	Id.	unica	0	38	14	26,70
Id.	43	10	—	Seminativo arborato	III	0	76	77	149,70
Id.	43	11	a	Seminativo	III	0	46	80	126,26
Id.	43	12	a	Seminativo arborato	III	0	15	48	30,19
Id.	43	12	b	Id.	III	0	01	40	2,73
Li Ronzi	19	2	—	Incolto sterile	—	0	21	80	—
Id.	19	3	—	Seminativo	IV	31	92	97	2.587,70
Rauccio	43	12	c	Seminativo arborato	III	0	00	70	1,36
Id.	43	13	a	Fabbricato rurale	—	0	60	75	—
Id.	43	13	b	Id.	—	0	02	00	—
Id.	43	14	—	Ficheto	III	0	15	32	32,17
Id.	43	15	—	Seminativo	III	0	02	17	5,96
Id.	43	16	—	Incolto sterile	—	0	10	66	—
Id.	43	17	—	Seminativo	IV	0	63	77	111,60
Id.	43	18	—	Id.	IV	0	34	12	59,71
Id.	43	19	—	Id.	III	0	75	78	204,61
Id.	43	20	—	Fabbricato rurale	—	0	00	49	—
Id.	43	21	—	Seminativo	III	7	62	00	2.057,40
Id.	43	22	—	Pascolo	unica	20	18	63	1.413,04
Id.	52	1	—	Seminativo	IV	32	53	15	5.693,01
Id.	52	2	—	Id.	IV	0	67	17	117,55
Id.	52	3	a	Id.	IV	19	17	60	3.355,80

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 2549).					
Rauccio	52	3	b	Seminativo	IV	0	56	50	98,88
Id.	52	3	c	Id.	IV	0	10	10	17,68
Id.	52	28	—	Id.	IV	8	18	73	1.432,78
Id.	52	29	—	Id.	IV	9	47	55	1.658,21
Id.	52	30	—	Id.	IV	13	61	68	2.382,94
Id.	52	31	—	Incolto produttivo	unica	0	25	18	3,02
Id.	61	1	—	Seminativo	IV	8	66	85	1.516,90
Id.	62	1	—	Id.	IV	12	21	69	2.137,96
Torre Rinalda	21	2	—	Pascolo cespugliato	II	28	13	62	1.688,17
Id.	21	3	—	Seminativo	V	48	45	92	3.876,74
Id.	21	4	—	Pascolo cespugliato	II	6	16	02	369,61
Id.	21	5	—	Seminativo	V	1	94	98	155,98
Id.	21	6	—	Id.	IV	0	04	41	7,72
Id.	21	7	—	Fabbricato rurale	—	0	21	80	—
Id.	30	11	—	Pascolo cespugliato	II	0	06	24	3,74
Id.	30	12	—	Seminativo	V	48	74	43	3.899,54
				Totali		680	96	83	66.882,14

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con la fascia demaniale costiera (mare adriatico);
Ovest: con i rimanenti terreni della stessa;
Sud con proprietà Urso Oronzo fu Salvatore e con proprietà della stessa.

Indennità di espropriazione offerta L. 21.003.873 (ventunomilionitremilaottocentosettantatre) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ruffo Maria-Lucia fu Gioacchino, in comune di Lecce, costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 2549)					
Scorpo	17	1	—	Seminativo	IV	1	41	69	247,96
Id.	17	2	—	Pascolo cespugliato	II	10	43	04	625,82
Id.	17	3	—	Id.	II	0	06	79	4,07
Id.	17	4	—	Seminativo	IV	0	38	66	67,65
Id.	17	5	—	Id.	IV	0	76	46	133,80
Id.	17	6	—	Pascolo cespugliato	II	0	73	23	43,94
Id.	17	7	—	Id.	II	0	88	58	53,15
Id.	17	8	—	Id.	II	0	09	04	5,42
Id.	17	9	—	Seminativo	IV	2	92	54	511,95
Id.	17	10	—	Id.	IV	0	35	75	62,56
Id.	17	11	—	Pascolo cespugliato	II	15	40	98	924,59
Id.	17	12	—	Id.	II	0	16	16	9,70
Id.	17	13	—	Id.	II	0	11	02	6,61
Id.	17	14	—	Seminativo	IV	2	40	03	420,05
Id.	17	15	—	Pascolo cespugliato	II	2	75	77	165,46
Id.	17	16	—	Seminativo	V	0	73	35	58,68
Id.	17	17	—	Id.	V	1	25	39	100,31
Id.	17	18	—	Fabbricato rurale	—	0	03	35	—
Id.	17	19	—	Pascolo cespugliato	II	0	16	80	10,08
Id.	17	20	—	Seminativo	IV	10	22	45	1.789,29
Id.	17	21	—	Pascolo cespugliato	II	0	18	51	11,11
Id.	17	22	—	Id.	II	3	45	27	207,16
Id.	17	23	—	Uliveto	IV	8	01	27	1.762,79

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 2549)					
Scorpo . .	17	24	—	Pascolo cespugliato . .	II	0	82	04	49,22
Id. .	17	25	—	Id. .	II	0	22	38	13,43
Id.	17	26	—	Id.	II	0	31	38	18,83
Monacelli	18	1	—	Id. . . .	II	1	44	45	86,67
Id.	18	2	—	Seminativo	V	8	92	45	713,96
Id.	18	3	—	Pascolo cespugliato	II	2	02	32	121,39
Id.	18	4	—	Seminativo	V	0	40	12	32,10
Id.	18	5	—	Pascolo cespugliato .	I	4	28	10	428,10
Id.	18	6	—	Seminativo	V	6	74	04	539,23
Id.	18	7	—	Uliveto .	III	2	99	83	1.139,35
Id.	18	8	—	Pascolo cespugliato .	II	6	53	36	392,02
Id.	18	9	—	Uliveto .	III	8	93	94	3.396,97
Id.	18	10	—	Id. .	III	8	47	42	3.220,20
Li Ronzi	18	11	—	Pascolo cespugliato	II	1	78	07	106,84
Id.	18	12	—	Uliveto . .	III	14	05	39	5.340,48
Id.	18	13	—	Fabbricato rurale . . .	—	0	01	04	—
Id.	18	14	—	Seminativo .	IV	6	67	03	1.167,30
Id.	18	15	—	Id. .	III	4	49	38	1.213,33
Id.	18	16	—	Id. . .	IV	2	76	16	483,28
Id. .	18	17	—	Pascolo cespugliato	I	1	76	40	176,40
Id.	18	18	—	Bosco misto .	unica	1	70	90	153,81
Id.	19	3	—	Seminativo	IV	5	54	11	969,69
Id.	19	4	—	Pascolo cespugliato .	II	0	91	85	55,11
Id.	19	5	—	Id. . . .	II	0	25	88	15,53
Id.	19	6	—	Id. . . .	II	1	07	24	64,34
Id.	19	7	—	Seminativo . .	V	0	02	61	1.602,09
Id.	28	1	—	Id. . .	V	13	80	34	1.104,27
Id.	28	2	—	Pascolo cespugliato .	II	13	60	44	816,26
Id.	28	3	—	Seminativo	V	0	08	70	6,96
Id. .	28	4	—	Id. . .	V	0	26	04	20,83
Id.	28	5	—	Id. . . .	IV	7	47	46	1.308,05
Id.	28	7	—	Fabbricato rurale . .	—	0	04	39	—
Id.	28	8	—	Seminativo	IV	0	44	64	78,12
Id. .	28	9	—	Ficheto .	II	0	31	46	125,84
Id.	28	10	—	Seminativo .	III	0	52	78	142,51
Id.	28	12	—	Fabbricato rurale .	—	0	41	04	—
Id.	28	13	—	Seminativo	III	0	14	56	39,31
Id.	28	14	—	Id. . . .	III	0	46	68	126,04
Giampaolo	28	17	—	Id. . . .	IV	15	94	98	2.791,22
Li Ronzi	28	20	a	Id. .	IV	5	66	22	990,88
Id. .	29	1	—	Pascolo cespugliato	II	50	89	68	3.053,81
Id. .	29	2	—	Seminativo	IV	1	53	53	268,68
Id. .	29	3	—	Id. .	IV	2	05	21	359,12
Id. . . .	41	40	—	Id.	IV	10	17	83	1.781,20
				Totali . .		300	00	00	41.734,92

I sopradescritti terreni confinano:

Est con proprietà dello stesso;

Sud con proprietà Urso Oronzo fu Salvatore;

Ovest: con la strada vicinale Subo-Casa del Mosto e con il limite del territorio di riforma.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1952, n. 1371.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tarantini Giulio di Giuseppe, in comune di Bernalda (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Tarantini Giulio di Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Bernalda (provincia di Matera);

Udito il parere, in data 3 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli

articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Tarantini Giulio di Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Bernalda (provincia di Matera), per una superficie di ettari 47.09.73, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1952
Atti del Governo, registro n. 59, *foglio n.* 71. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Tarantini Giulio di Giuseppe, in comune di Bernalda (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1293)					
Sezione Montescaglioso									
Agnone San Salvatore	89	4	—	Seminativo	III	13	25	32	4.048,24
Id.	89	22	—	Id.	II	17	62	61	5.992,87
Id.	89	13	—	Id.	II	0	68	20	23,88
Id.	89	20	—	Id.	II	15	53	60	5.282,25
					Totali	47	09	73	14.555,24

I sopradescritti terreni confinano:
Nord con il limite della provincia di Taranto;
Sud con proprietà Tarantini Italo;
Ovest: con il fiume Bradano;
Est con proprietà Tarantini Italo.

Indennità di espropriazione offerta L. 4.121.190,80 (quattromilionicentoventunomilacentonovanta e cent. 80) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 settembre 1952, n. 1372.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la *riforma fondiaria* - di terreni di proprietà di Tarantini Giulio di Giuseppe, in comune di Matera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Tarantini Giulio di Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Matera (provincia di Matera);

Udito il parere, in data 3 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli

articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Tarantini Giulio di Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Matera (provincia di Matera), per una superficie di ettari 289.05.95, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1952
Atti del Governo, registro n. 59, *foglio n.* 88. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Tarantini Giuli o di Giuseppe, in comune di Matera, trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 5151)					
Scoverta	116	2	—	Pascolo cespugliato	III	36	95	24	1.847,62
Id.	116	3	—	Pascolo arborato	II	4	41	55	353,24
Id.	116	5	—	Pascolo	III	1	26	80	69,74
Id.	116	6	—	Fabbricato rurale	—	0	00	40	—
Id.	116	7	—	Pascolo cespugliato	II	3	66	06	237,94
Id.	116	8	—	Id.	II	33	64	53	2.186,94
Id.	116	9	—	Pascolo arborato	II	4	20	69	336,55
Id.	116	10	—	Id.	II	54	26	24	4.340,99
Id.	116	15	—	Pascolo cespugliato	III	23	29	53	1.164,76
Id.	116	17	—	Pascolo	III	43	71	10	2.404,11
Id.	116	19	—	Id.	III	21	42	00	1.178,10
Id.	116	20	—	Id.	III	1	84	34	101,39
Iazzo Covelli	117	5	—	Seminativo	IV	0	38	86	77,72
Id.	117	6	—	Fabbricato rurale	—	0	25	41	—
Id.	117	7	—	Pascolo	III	59	73	20	3.285,26
					Totali . . .	289	05	95	17.584,36

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà Marazia Carmela; Serino Giuseppe e Clemente Maria;
Sud: con proprietà Natile Vito Antonio, Lobarile Antonio e Natile Biagio;
Ovest: con il comune di Matera e con Porcari Teresa, Andrisani Damiano ed altri;
Est: con Tarantini Giuseppe di Giulio e con Serino Rocco.

Indennità di espropriazione offerta L. 5.887.987,50 (cinquemilioniottocentottantasettemilanovecentoottantasette e cent. 50), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'articolo 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

PREZZO L. 150 — (9101349) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.